

Comune di Crotone

Servizio avvocatura

Determinazione dirigenziale

Del 15-06-2020 N. 818

Responsabile del procedimento: Avv Caiazza Manlio

Oggetto: Vertenza Avv. Vincenzo Scalera c/ Comune di Crotone. Tribunale di Crotone -

Sezione Lavoro. Affidamento incarico di patrocinio legale all'Avv. Maria Vittoria

Barbieri- Impegno di spesa - CIG Z452D3EC40

La Dott.ssa Mariateresa Timpano in funzione di Resp. del Servizio avvocatura

Premesso:

Che in data 22.01.2020 veniva notificato all'Ente ricorso ex art. 414 c.c. dinanzi al Tribunale civile di Crotone – sezione Lavoro, onde far accogliere le seguenti conclusioni "accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale del Comune di Crotone relativo alla mancata costituzione del fondo di produttività in favore del personale dirigente e per l'effetto, condannarsi l'Ente pubblico resistente all'adempimento dell'obbligo contrattuale mediante pagamento della somma pari ad € 14.381,50 in favore dell'ex dirigente Avv. Vincenzo Scalera"; con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.

Che con deliberazione n. 51 del 10.03.2020 il Commissario Straordinario, nelle funzioni di Giunta Comunale, decideva di resistere nel suddetto giudizio e stabiliva, altresì, di affidare l'incarico a legale del libero foro, non iscritto all'Albo interno, nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento per il conferimento di incarichi esterni, che garantisce prestazioni professionali di altissima specializzazione, ovvero all'avv. Maria Vittoria Barbieri, professionista di comprovata competenza nella materia oggetto di causa;

Dato atto che la difesa non può essere garantita dall'unico Avvocato dell'Ente per la natura della materia, particolare rilevanza e delicatezza degli interessi pubblici che rendono opportuno rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione e/o esperienza, oltre che per la concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro, così come previsto dall'art. 1 del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a Professionisti Esterni all'Ente;

Che, data la delicatezza e la complessità della vicenda, oltre al notevole interesse pubblico della stessa, considerato anche il riflesso economico, risulta necessario conferire incarico ad avvocato particolarmente esperto in materia, per costituirsi nel giudizio de quo;

Richiamata la deliberazione ANAC n. 907 del 24/10/2018 che approva le Linee Guida n. 12 dove, in riferimento alla categoria di servizi legali, si fa rimando alle Linee Guida della

medesima autorità n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione di elenchi di operatori economici";

Valutato pertanto che il conferimento di incarico di patrocinio legale concernente la controversia oggetto della presente deliberazione, rientri nelle previsioni dell'art. 36, comma 2, lett. a), in cui è previsto che per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si possa ricorrere alla modalità di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di operatori;

Che le suddette linee non prescrivono alcuna specifica e tassativa procedura che le stazioni appaltanti sono tenute a seguire nell'affidamento dei servizi legali esclusi dal Codice di Contratti pubblici, e né hanno previsto come obbligatorio il confronto di più preventivi, ma al paragrafo 3.1.3. indicano come migliori pratiche, per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del Codice degli Appalti dei Contratti pubblici, la costituzione di elenchi professionali, suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante procedura trasparente e aperta, pubblicati sul sito istituzionale;

Che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente, viene stabilito che gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Sindaco, su conforme proposta del Responsabile dell'Avvocatura Comunale, con ciò intendendo che la procura alle liti viene conferita dal Sindaco ai sensi dell'art. 83 c.p.c.;

Atteso che ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del sopra richiamato Regolamento è consentito affidare incarichi a legali esterni quando l'Avvocatura interna non è in grado di rappresentare l'Ente in giudizio;

Atteso che l'art. 2 del suddetto regolamento prevede che l'Amministrazione abbia la facoltà di affidare e conferire incarichi legali a professionisti non iscritti all'Albo interno per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione;

Che, pertanto, il Commissario Straordinario, nelle funzioni di Giunta Comunale, decideva di conferire l'incarico ad avvocato del libero foro, da individuare tra professionisti non iscritti all'Albo interno, di comprovata competenza e specializzazione, in attuazione delle norme di cui al Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a Professionisti esterni all'Ente, approvato con D.G.C. n. 21 del 07/02/2018;

Che la spesa è stata calcolata al valore minimo, dello scaglione di valore di riferimento, ai valori minimi, complessità bassa, con una ulteriore riduzione di almeno il 30% ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'affidamento di incarichi a legali esterni;

Che la spesa unica complessiva, determinata in euro € 2.848,65 (inclusi oneri fiscali se dovuti e previdenziali, spese vive incluse comprese quelle di eventuale domiciliazione), trova capienza sul cap. 1137;

Che, tenuto conto di quanto sopra e considerato il curriculum prodotto, risulta opportuno conferire l'incarico di assistenza e di patrocinio legale per la resistenza nel giudizio proposto dall'avv. Vincenzo Scalera contro Comune di Crotone, all'Avvocato Maria

Vittoria Barbieri (c.f. BRBMVT85E43C352R), del foro di Catanzaro, con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare allegato al presente provvedimento;

Richiamato l'art. 30 del D.Lgs 50/2016 che prevede il rispetto dei principi di economicità efficacia, tempestività correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità pubblicità;

Dato atto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto dell'incarico di assistenza e di patrocinio legale all'Avv. Maria Vittoria Barbieri è la seguente:

- il **principio di economicità** viene rispettato dalla determinazione del compenso professionale nell'importo complessivo di euro 2.848,65 (inclusi accessori di legge, iva se dovuta, spese vive, comprese quelle di eventuale domiciliazione ed al lordo della R.A.), calcolato tenendo conto dello scaglione di valore, al minimo dei parametri del D.M. 55/2014, con una ulteriore riduzione del 30% ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'affidamento di incarichi a legali esterni;
- che è stato rispettato il **principio dell'efficacia** perchè l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del professionista, ma per rispondere alle esigenze del Comune;
- principio della tempestività è assicurato dalla necessità di doversi procedere all'affidamento del citato incarico, per sopperire prontamente all'attività di rappresentanza e difesa in giudizio nel procedimento suindicato;
- i principi di correttezza, libera concorrenza e non discriminazione vengono rispettati, assicurando annualmente l'effettiva possibilità di partecipazione a tutti i professionisti e garantendo che i contraenti siano individuati tra gli operatori iscritti nell'elenco Avvocati Esterni del Comune di Crotone, pubblicato il 9.5.2019, che posseggono gli adeguati requisiti tecnico professionali;
- i **principi di trasparenza e pubblicità** vengono garantiti dal rispetto degli specifici obblighi posti dall'art. 29 del D. Leg.vo n. 50/2016 e nello specifico dalla pubblicazione sul sito istituzionale e all'albo pretorio della procedura annuale di aggiornamento dell'elenco dei legali esterni, nonché dalla diretta comunicazione dello stesso avviso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone, al fine di rafforzare la pubblicità della notizia;

Ritenuto di corrispondere all'Avv. Maria Vittoria Babrieri per lo svolgimento del suddetto incarico, la somma complessiva di € 2.848,65, inclusi accessori di legge, Iva se dovuta, spese vive ed al lordo della R.A., dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo;

Rilevato che la norma regolamentare secondo la quale gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Sindaco, su conforme proposta del Responsabile dell'Avvocatura Comunale, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (5802 del 2016), per la quale nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire la procura alle liti al difensore del Comune è il Sindaco, tenendo conto, comunque, che l'incarico legale ha carattere fiduciario tra il rappresentante legale e l'avvocato, fermo restando la valutazione di conformità del Responsabile del Servizio Legale intesa quale riscontro dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 oltre di corretta valutazione economica della parcella (minimo del D.M. 55/2014 e riduzione del il 30%);

Rilevato come il CNF abbia avuto modo di affermare, in proposito, che "l'avvocato chiamato alla rappresentanza del suo assistito, opera in quel campo che consiste nella amministrazione della giustizia e che rimane profondamente distinto da quello che invece è interessato dall'esecuzione di un appalto. L'avvocato che assume la rappresentanza in giudizio dà vita, insieme al giudice, al processo, concorre alla tutela dei diritti, contribuisce ineliminabilmente a dar vita allo Stato di diritto. Questo non può non distinguerlo da un appaltatore". In altri termini, "quando all'avvocato si chiede una «cidea» per lo sviluppo della difesa in giudizio con l'autonomia tipica che al mandatario con rappresentanza è lasciata, non si acquista un bene fungibile suscettibile di «crotazione» o di «estrazione a sorte», bensì un prodotto che è prescelto sulla base di uno spiccatissimo intuitus personae e di una fiducia il cui spessore è commisurato, tra l'altro, alla responsabilità professionale di cui l'avvocato si fa carico" (cfr. parere del 15.12.2017 cit.).

Acquisita la autocertificazione di non assoggettabilità all'iscrizione INPS e INAIL, nonché quella sulla temporanea regolarità contributiva;

Vista la documentazione prodotta dall'avvocato ai fini del conferimento dell'incarico: accettazione dell'incarico, dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, polizza professionale, curriculum;

Visto lo schema di disciplinare allegato alla presente determinazione;

Precisato altresì che ai sensi dell'art. 2 della legge 136/2010 il codice CIG associato alla procedura in oggetto è il seguente: CIG Z452D3EC40;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 31 del 29.05.2020 con il quale la dott.ssa Mariateresa Timpano, è stata nominata, ad interim, responsabile del servizio Avvocatura;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visto il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;

Vista la Legge 24 aprile 2020, n.27 che in sede di conversione del citato D.L. n.18/2020 ha ulteriormente differito, al 31 luglio 2020, il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Visto l'art 163, comma 5, del citato D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce le spese che sono impegnabili nell'esercizio provvisorio per gli enti, come il Comune di Crotone, che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

Accertato, infine, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti della presene spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 183, comma 9, D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa

Visto l'art. 183, comma 7, che disciplina l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto il D.lgs. 50/2016, art. 4 e 17 in combinato disposto;

Viste le Linea guida ANAC nr. 4/2016 aggiornate al 1 marzo 2018 e le linea guida ANAC nr. 12/2019 approvate il 4/10/2018;

Visto il D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L.;

Visto Statuto comunale;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

- 1) Di affidare, per i motivi di cui in premessa, in attuazione del regolamento interno all'ente denominato "Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a Professionisti esterni all'Ente" approvato con atto deliberativo G.C. N. 21 del 07/02/2018 (cfr. art. 5), il servizio di rappresentanza e patrocinio legale del Comune di Crotone per resistere nel giudizio promosso dall'avv. Vincenzo Scalera contro il Comune di Crotone, innanzi al Tribunale Civile di Crotone, all'Avv. Maria Vittoria Barbieri (c.f. BRBMVT85E43C352R) nata a Catanzaro il 3.05.1985;
- 2) Di approvare la documentazione prodotta ai fini del conferimento dell'incarico, tra cui: accettazione dell'incarico, dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, di non essere soggetto ad iscrizione INPS ed INAIL, polizza professionale, curriculum;
- 3) Di impegnare la somma complessiva di euro € 2.848,65 inclusi accessori di legge, iva se dovuta, spese vive comprese quelle di eventuale domiciliazione ed al lordo della R.A., da corrispondere in favore dell'Avvocato Maria Vittoria Barbieri per l'incarico di cui sopra, nel seguente modo:

Impegno di spesa 2020/460								
Anno di bilancio	Capitolo	Missione	Progi	ramma	Titolo	Macro aggregato	Importo	
2020	1137	01	(03	1	03	€	2.848,65
Oggetto cap. Spese per liti sentenze e consulenze.								
Esigibilità/Scad. Obbligazione								
Anno	2019	2020		2021	anni succ.	anni succ.		Totale
Importo		€ 2.848,65					€	2.848,65

4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, precisato altresì, che ai sensi dell'art. 2

della legge 136/2010 il codice CIG associato alla procedura in oggetto è il seguente: CIG: Z452D3EC40;

- 5) Di dare atto che il Commissario Straordinario, nelle funzioni del Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune per il procedimento suindicato;
- 6) Di approvare la convenzione costituente Allegato A alla presente determinazione;
- 7) Di dare atto che il contratto di assistenza e patrocinio di cui alla presente determinazione non rientra tra gli atti di cui all'articolo 1 comma 173 della legge 266/2005;
- 8) Di dare atto che ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, trattandosi di fornitura di servizio finalizzata a garantire la difesa giudiziaria dell'Ente ed evitare danni patrimoniali;
- 9) Di procedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione all'Albo Pretorio e nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet del Comune di Crotone di tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
- 10) Di applicare le disposizioni di cui all'art. 32, comma 10 lettera b), del D.Lgs 50/2016, in ordine alla non applicazione del termine dilatorio per la stipula del contratto di cui al comma 9, poiché trattasi di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
- 11) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al comma 7 dell'art.183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- 12) Di attestare la obbligatorietà della presente spesa e che il mancato finanziamento della stessa potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;
- 13) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- 14) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Crotone lì, 11-06-2020.

Il Responsabile del Procedimento Avv. Manlio Caiazza

Il Dirigente ad interim del Servizio Avvocatura Dott.ssa Mariateresa Timpano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.